

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4912

---

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 20 aprile 2004 (v. stampato Senato n. 2228)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MORATTI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 22 aprile 2004*

---

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 258.720 per l'anno 2004, di euro 252.555 per l'anno 2005 e di euro 258.720 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA  
SULLA  
COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia ( indicati d'ora in avanti come "Le Parti" )

Volendo consolidare e rafforzare maggiormente le relazioni amichevoli condivise dai due paesi,

Profondamente interessati allo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnica a vantaggio di entrambi i popoli.

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti si obbligano ad incoraggiare e facilitare gli sviluppi della cooperazione concernenti scienza e tecnologia.

ARTICOLO 2

Tale cooperazione, le sue forme e condizioni, saranno fissate in specifici accordi concordati tramite i canali diplomatici.

## ARTICOLO 3

La cooperazione scientifica e tecnica espressa nel presente Accordo includerà in particolare quanto segue:

1. Scambio di esperti e scienziati nonché di missioni tecniche (da qui in avanti indicati come esperti).
2. Borse di studio di specializzazione e formazione sulla base delle modalità che saranno reciprocamente concordate.
3. Studi congiunti di progetti tecnici e scientifici scelti di comune accordo che dovranno essere eseguiti da istituzioni nazionali, pubbliche o private. Le Parti si riservano il diritto di invitare organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti considerati nel presente Accordo.
4. Scambio e formazione di personale scientifico e tecnico in vari campi.
5. Qualsiasi altra attività connessa alla cooperazione scientifica e tecnica che sarà concordata o stabilita dalle Parti negli accordi specifici previsti nell'articolo 2.

## ARTICOLO 4

Con l'intenzione di assicurare un'attività sistematica e regolare di cooperazione scientifica e tecnica sulle base del presente Accordo, le due Parti si impegnano a:

1. Elaborare congiuntamente, sia direttamente sia tramite istituzioni ed enti nominati dalle Parti, il programma scientifico e tecnico generale fra i due paesi e delineare le misure necessarie per assicurare la conformità dei progetti.
2. Elaborare, sia direttamente sia tramite istituzioni ed enti nominati dalle Parti, i programmi e progetti tecnici, con riferimento alle priorità nazionali fissate da ognuna delle Parti.

## ARTICOLO 5

Le Parti, sulla base delle rispettive legislazioni vigenti, promuoveranno la partecipazione di organizzazioni ed istituzioni private per quanto concerne le attività di cooperazione previste negli accordi speciali menzionate nell'articolo 2.

## ARTICOLO 6

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di costituire una Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica, composta da rappresentanti i quali potranno essere affiancati da esperti di enti od istituzioni da loro nominati. La Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica sarà responsabile dell'elaborazione dei programmi di cooperazione previsti dal presente Accordo ed ogni questione fondamentale per la cooperazione scientifica e tecnica fra i due paesi sarà sottomessa all'approvazione delle Parti.

## ARTICOLO 7

Ai fini del presente Accordo, le spese per il trasferimento di esperti, attrezzature o materiali da un paese all'altro, saranno sostenute dalla Parte inviante, mentre la Parte ricevente sosterrà le spese di alloggio e mantenimento, assistenza medica e trasporti locali, comunque a condizione che nessuna altra procedura sia stata stabilita da specifiche convenzioni derivanti dal presente Accordo.

Il contributo di ogni Parte per la realizzazione dei programmi, progetti ed attività previsti nel presente Accordo, avverrà secondo i modi e le modalità espressi negli accordi specifici.

## ARTICOLO 8

Lo statuto concernente gli esperti nominati sarà determinato da un protocollo che verrà concluso dalle Parti entro un periodo di 6 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.

## ARTICOLO 9

Al fine di facilitare l'esecuzione di quanto stabilito dal presente Accordo, le Parti potranno sottoscrivere protocolli, accordi o scambi di note da esso derivanti.

## ARTICOLO 10


Il presente Accordo entrerà in vigore dopo la ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti contraenti si saranno comunicate a vicenda che le rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state espletate.

## ARTICOLO 11


Il presente Accordo rimarrà in vigore per cinque (5) anni e verrà tacitamente rinnovato per periodi annuali consecutivi, a meno che una delle Parti lo denunci per via diplomatica almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza del periodo di validità. La denuncia del presente Accordo non ha effetto sui programmi e progetti in corso di esecuzione quali indicati nell'art. 2 e rimarrà in vigore fino al loro completamento a meno che le Parti non concordino diversamente.

Firmato a Roma il 21/2/2001 in due originali in lingua italiana, turca ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di qualsiasi divergenza di interpretazione del presente Accordo, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA



AGREEMENT BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY  
ON  
SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter referred to as "the Parties").

Wishing to consolidate and strengthen even more the friendly relations shared by these two countries.

And deeply interested in developing the Scientific and Technical Cooperation for the benefit of both peoples.

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties bind themselves to encourage and facilitate the cooperation development as regards science and technology.

ARTICLE 2

Such cooperation, forms and conditions, shall be set in the specific covenants agreed upon through the diplomatic channel.

## ARTICLE 3

The scientific and technical cooperation set forth in this Agreement shall particularly include the following:

1. Exchange of experts and scientists as well as technical missions (hereinafter referred to as "experts").
2. Specialisation and training fellowships according to the modalities to be mutually agreed upon.
3. Joint study of the technical and scientific projects chosen upon a mutual agreement basis to be carried out by national, public or private institutions. The Parties shall reserve the right to invite international organisations to participate in the projects set forth in this Agreement.
4. Exchange and training of scientific and technical staff in different fields.
5. Any other activity related to scientific and technical cooperation which may be agreed upon or set by the Parties in the specific agreements provided for in Article 2.

## ARTICLE 4

With the purpose of securing a systematic and regular activity for scientific and technical cooperation based on this Agreement, the two Parties are committed to:

1. Jointly elaborate, whether directly or through institutions and entities appointed by the Parties, the general scientific and technical cooperation program between the two countries and outline the necessary measures to secure the compliance of the projects.
2. Elaborate, whether directly or through institutions and entities appointed by the Parties, the technical programs and projects, bearing in mind the national priorities set forth by each party.



**ARTICLE 5**

The Parties shall, according to their respective legislations in force, promote the participation of private organisations and institutions as regards the cooperation activities provided for in the special agreements mentioned in Article 2.

**ARTICLE 6**

Aiming at the implementation of this Agreement, the Parties agree to set up a Joint Commission for scientific and technical cooperation, composed of the representatives who may be accompanied by the experts of those entities or institutions they may appoint. The Joint Commission for scientific and technical cooperation shall be in charge of the elaboration of cooperation programs provided for in this Agreement and every matter essential for the scientific and technical cooperation between the two countries shall be submitted to the Parties' approval.

**ARTICLE 7**

For the purposes of this Agreement, the expenses for the transfer of experts, equipment or material from one country to the other, shall be borne by the sending Party, while the receiving Party shall bear the expenses of board and lodging, medical care and local transportation provided that no other procedure is set forth by specific covenants under this Agreement.

Each Party's contribution to the realisation of programs, projects or activities provided for in this Agreement shall be carried out in the manner and according to the modalities set forth in those specific covenants.

**ARTICLE 8**

The statute governing the appointed experts shall be determined in a protocol to be concluded by the Parties within a six-month term following the entry into force of this Agreement.

## ARTICLE 9

In order to facilitate the implementation of this Agreement, both Parties may subscribe protocols, agreements or exchange of notes stemming from it.

## ARTICLE 10


This Agreement shall enter into force after the date of receipt of the last notification by which the Contracting Parties notify each other that the respective legal requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.

## ARTICLE 11


This Agreement shall remain in force for five (5) years and shall be tacitly renewed for annual consecutive periods, unless any of the Parties denounces it through diplomatic channels with at least six (6) months prior to the expiration date of the period in force. The denunciation of this Agreement shall not affect those programs and projects under execution as those referred to in Article 2 and shall be in force up to its termination unless the Parties agreed otherwise.

Signed in *Rome* on *22<sup>st</sup> Feb 2001* in two originals in the Italian, Turkish, and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF TURKEY



PAGINA BIANCA

€ 0,30

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0059140\*